



Associazione di Volontariato e Protezione Civile
Mari e Monti 2004 O.N.L.U.S. ROMETTA

Sede Sociale : Via Federico II di Svevia 98043 Rometta - (ME)
Cellulare : 3287221244 - 3204671579
Codice Fiscale : 92024690833 - e-mail : mariemontirirometta@virgilio.it

Oggetto: VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N ° 02 del 30/10/2020

Oggi 30 OTTOBRE 2020 alle ore 21.30 presso la sede dell'Associazione si è riunita l'assemblea come da foglio firma allegato.

Il Presidente, in considerazione della necessità di adeguare lo statuto all'entrata in vigore del D.L. n°117/2017, che disciplina il terzo settore, illustra le modifiche allo statuto predisposte in osservanza di quanto disposto dalla nuova normativa, che conferisce all'Associazione di volontariato l'acronimo di OdV.

Si passa quindi alla lettura dello statuto, già approvato e depositato dalla struttura centrale di cui vengono di seguito elencate le seguenti modifiche evidenziate in grassetto:

Art. 1

1.1 E' costituita l'associazione di volontariato e protezione civile denominata: " MARI E MONTI 2004, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale". Si riconosce e si ispira ai principi della legge quadro sul volontariato n° 266/91 della legge regionale 7 giugno 1994 n°22 del DPR 194/2001 e al D.L. del 04 dicembre 1997 n° 460, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali. **Con l'entrata in vigore del D.L. n.117, si disciplinano le attività in osservanza della nuova normativa vigente.**

Il Presidente mette ai voti la modifica che viene approvata dall'assemblea.

1.5 A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.117/2017, l'Associazione assume l'entità di ente del terzo settore, ai sensi dell'art. 4, e in osservanza dell'articolo 32 comma 3 assume l'acronimo di OdV.

Il Presidente mette ai voti il punto 1.5 che viene approvato dall'assemblea.

Art. 2 Disciplina

2.3 L'Associazione, in attuazione di quanto disposto del D.L. n.117 del 3 luglio 2017, opera ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera y).

Viene inserito il punto 2.3. che messo in votazione viene approvato dall'assemblea.

Art. 5 Finalità

5.4 L'OdV potrà procedere all'assunzione di personale, non volontario della stessa OdV, nel rispetto degli artt.16 e 17 del D.L. n.117/2017

Viene inserito il punto 5.4 che messo in votazione viene approvato dall'assemblea.

Art.7 Ammissione

7.4 Gli associati svolgono attività non retribuita a meno che non siano dipendenti. La carica di associato è incompatibile con la posizione di lavoratore autonomo o subordinato intrattenuto con l'OdV.

La modifica viene posta in votazione e viene approvata dall'assemblea.

7.5 Per attività di collaborazione continuative nel tempo ma limitate per un periodo sono previsti gettoni di presenza, che non potranno essere elargiti al volontario. E' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute. Le spese sostenute saranno rimborsate dietro presentazione di titoli comprovanti la spesa secondo limiti preventivamente concordati (art.17 D.L. n.117/2017)

La modifica viene posta in votazione e viene approvata dall'assemblea.

Art.8 Diritti degli associati

c) votare direttamente o per delega nel numero massimo di tre (art.24. c.3 D.L.n.117/2017);

La modifica viene posta in votazione e viene approvata dall'assemblea.

Art.15 Validità dell'assemblea

15.2 In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega massimo tre per socio (art. 24. c.3 D.L. 117/2017)

15.3 Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Vengono modificate i punti 15.2 e 15.3 che vengono approvate dall'assemblea.

Art. 22 Patrimonio e risorse economiche

l) Il patrimonio viene comunque gestito in osservanza dell'art. 8 del D.L. n.117/2017

Viene inserito il punto l) che viene approvato dall'assemblea

Art.25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

25.3 I libri sociali, tenuta e conservazione: ai sensi dell'art.15 del D.L. n.117/2017, i libri sociali dovranno essere quelli obbligatori, previsti nei modi e nei tempi prescritti dalla legge

Viene inserito il punto 25.3 che viene approvato dall'assemblea

Art. 26 Bilancio Consuntivo e Preventivo

26.4 Il bilancio annuale verrà redatto nel rispetto dell'art.13 del D.L. n.117/2017

Viene inserito il punto 26.4 che viene approvato dall'assemblea

Art. 28 Responsabilità ed assicurazione degli associati

28.1 Gli associati sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'assicurazione viene stipulata dall'associazione secondo quanto disposto dall'art.18 del D.L.n.117/2017.

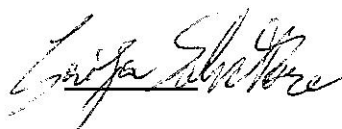
Viene inserita la precisazione esposta in grassetto che viene messa in votazione per essere approvata dall'assemblea.

Il Presidente, dato atto che sono state apportate le modifiche allo statuto in osservanza del D.L. n.117/2017, che tutti gli articoli modificati sono stati votati singolarmente dall'assemblea, mette in votazione tutto il documento del nuovo statuto che contraddistinguerà l'OdV MARI E MONTI 2004.

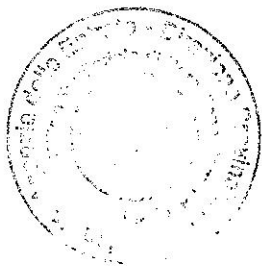
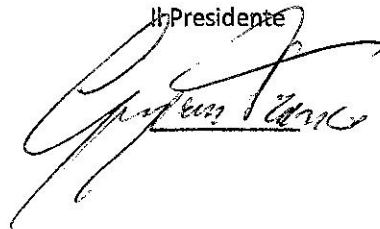
L'assemblea all'unanimità dei presenti vota favorevolmente il testo integrale dello statuto, fornisce mandato al Presidente Franco Giorgianni di procedere alla registrazione dell'atto e procedere all'iscrizione dell'OdV al registro unico nazionale del terzo settore.

Alle ore 22.30, non essendoci altro da discutere, l'assemblea viene chiusa.

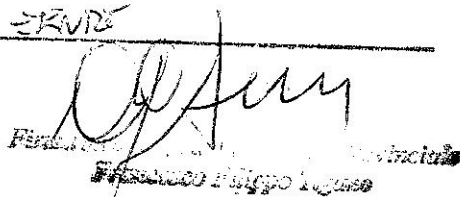
Il Segretario



Il Presidente



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Napoli
Ufficio di G. 1
Reg. 02.12.2020 1478 3
Esatto € 5.000,00



Francesco Filippo Iacono

STATUTO
Associazione di Volontariato e di Protezione Civile

"Mari e Monti 2004"

Titolo I

Disposizioni generali

Art.1 Denominazione e Sede

1.1 E' costituita l'associazione di volontariato e protezione civile denominata:
"Mari e Monti 2004 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Si riconosce e si ispira ai principi della Legge Quadro sul volontariato n.266/91 della legge Regionale 7 giugno 1994 n. 22 del D.P.R. 194/2001 e al decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n.460 sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali. **Con l'entrata in vigore del D.L.vo n.117, si disciplinano le attività in osservanza della nuova normativa vigente.**

1.2 L'Associazione di volontariato di protezione civile, "Mari e Monti 2004" ha sede in Messina, in via E. Cianciolo n° 26 98145 Messina.

1.3 L'Associazione potrà costituire proprie sedi distaccate su tutto il territorio nazionale.

1.4 L'Associazione opererà prevalentemente nella regione Sicilia ed inoltre in tutto il territorio della Repubblica Italiana

1.5 A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n°117/2017, l'Associazione assume l'entità di ente del terzo settore ai sensi dell'art. 4, e in osservanza dell'art. 32 comma 3 assume l'acronimo di OdV

Art.2 Disciplina

2.1 L'Associazione di volontariato "Mari e Monti 2004" è disciplinata dal presente statuto, dai regolamenti, dalle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico Italiano.

2.2 Il presente statuto e' modificabile con deliberazione della Assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2.3 L'Associazione, in attuazione di quanto disposto del D.L.vo n° 117 del 3 luglio 2017, opera ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera y).

Art.3 Il Regolamento

3.1 Il regolamento, che sarà deliberato dall'Assemblea, nel rispetto dello statuto, disciplina gli ulteriori aspetti relativi l'Associazione.

3.2 Il regolamento è deliberato a maggioranza dei 2/3 di tutti gli Associati iscritti e potrà essere modificato a maggioranza dei 2/3 degli iscritti alla data in cui si delibera la modifica.

Titolo II

Durata e Finalità dell'Associazione

Art.4 Durata

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non ha fini di lucro. La struttura e l'organizzazione interna, disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti, sono regolate da principi democratici.

Art.5 Finalità

5.1 L'Associazione "Mari e Monti 2004", attraverso una attività di volontariato offerta in forma gratuita, organizzata e continuativa dai propri soci, persegue i fini di solidarietà umana, sociale, civile e culturale ed intende operare nell'ambito dei servizi socio - sanitari, culturali, educativi, ricreativi, di protezione civile ed ambientale, di promozione dei diritti civili e della

ALLEGATO "B"

Atto del 29/10/2020

Rep. N. 100585

Reg. N. 20796

persona e degli aiuti umanitari, nel rispetto della legge quadro sul volontariato, secondo lo spirito e l'ordinamento della legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di sanità, di servizi sociali, di volontariato e di protezione civile, in coerenza con le proprie finalità statutarie.

L'attività di volontariato e di protezione civile è svolta dall'associazione a livello di territorio e di quartiere, quale strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell'uomo, di partecipazione, di sensibilizzazione, di animazione e di testimonianza nel mondo socio - sanitario, per dare una adeguata risposta ai reali bisogni dei cittadini, per garantire la valorizzazione del patrimonio forestale, la promozione e la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni, prefiggendosi lo scopo di svolgere, nell'ambito della protezione civile e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione e di aiuto nella suddetta materia.

5.2 L'Associazione " Mari e Monti 2004" si propone di promuovere e concretamente operare per :

- a) Assolvere compiti di animazione, di promozione, di prevenzione, di sensibilizzazione, di educazione sanitaria e di impegno socio-politico a livello di consultazione, di partecipazione e progettazione, oltre che di servizi assistenziali diretti, nell'intento di incontrare ed aiutare efficacemente l'uomo in situazioni di bisogno;
- b) Promuovere la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana, attraverso la testimonianza delle opere in Soccorso, per amore di Dio e del prossimo;
- c) Suscitare nei cittadini un impegno partecipativo alla gestione della propria salute e alla tutela della salute fisica e psichica di tutti, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso una opera di sensibilizzazione e di educazione socio-sanitaria;
- d) Creare una nuova coscienza comunitaria fra uomini capaci di costruire una società sana e solidale, ispirata ai più alti valori umani in vista di uno sviluppo integrale e globale della persona;
- e) Realizzare attività di promozione sociale sia tramite l'offerta e/o la gestione di servizi di assistenza sociale, sanitaria e culturale, sia svolgendo compiti di animazione, prevenzione ed educazione;
- f) predisporre, promuovere ed attuare progetti di formazione e servizi di segreteria e consulenza, per la formazione e l'informazione dei propri membri, nonché, a favore di tutti coloro che si trovino in situazioni di difficoltà e di sofferenza;
- g) sviluppare, con particolare riferimento alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali, il volontariato, le attività di promozione sociale, l'educazione degli adulti, la solidarietà e gli aiuti internazionali;
- h) favorire il dialogo, l'incontro ed il confronto fra le generazioni allo scopo di risvegliare nel mondo adulto il piacere e la curiosità per l'apprendere, tramandare il sapere fra le generazioni e promuovere la socializzazione delle esperienze;
- i) migliorare la qualità della vita e delle relazioni interpersonali;
- j) promuovere ed organizzare tutte le attività, strutture, servizi ed iniziative ritenute utili ed opportune per sostenere le pari opportunità e dignità tra gli

individui e le politiche di genere;

k) attivare studi, indagini, ricerche, convegni, seminari, laboratori e pubblicazioni;

l) studiare i processi e le cause di esclusione, emarginazione ed abbandono, formulando proposte agli organi pubblici locali e nazionali e sviluppando forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, al disagio, all'intolleranza, all'emarginazione, alla solitudine;

m) promuovere la cittadinanza attiva sotto forma di partecipazione responsabile delle persone ai servizi della comunità locale, alla tutela, valorizzazione, estensione dei beni comuni culturali e ambientali, alla difesa e allo sviluppo dei diritti di tutti;

n) promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto dei diritti del singolo individuo;

o) valorizzare e sviluppare aggregazioni ed i linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;

p) tutelare i diritti dei minori e promuovere forme di sostegno per la loro crescita;

q) ampliare e potenziare i luoghi e le occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;

r) promuovere politiche, attività e servizi di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;

s) affermare la cultura della legalità, della lotta alle mafie ed alle criminalità;

t) promuovere la difesa e la salvaguardia dell'ambiente ed impegnarsi per la realizzazione di una società eco-compatibile;

u) promuovere il turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, come i gemellaggi e tutti gli scambi internazionali e di turismo consapevole;

v) promuovere la salvaguardia ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;

w) favorire le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche in collaborazione con Associazioni ed altri Enti;

x) promuovere attività educative e formative anche a carattere professionale;

y) Promuovere attività saltuarie per la divulgazione degli scopi e delle finalità dell'associazione;

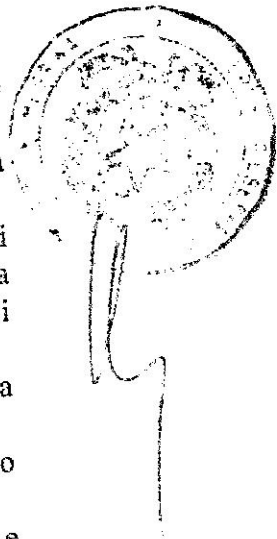
aa) Attivare centri di raccolta e distribuzione di prodotti da destinare a persone svantaggiate ed agli aiuti umanitari;

bb) Promuovere la costituzione di centri di prima accoglienza;

Si propone inoltre, di svolgere attività di:

1. Protezione civile, prevenzione ed estinzione di incendi boschivi, attività di educazione ambientale, difesa ambientale, prestando gratuitamente opera di soccorso e assistenza, con l'impiego di uomini, servizi ed attrezzature tecnicamente qualificate;

2. Promozione e sviluppo di una coscienza civile attraverso attività educative, lo studio dei rischi di calamità, la prevenzione dei danni e la collaborazione ad attività di previsione, prevenzione, soccorso e post emergenza nel campo della Protezione Civile e Ambientale;



3. Promozione del rispetto delle normative previste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
 4. Promozione delle opportune azioni giudiziarie in sede civile, amministrativa e penale, per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 5. Promozione ed organizzazione di ogni forma di volontariato dei cittadini ai fini di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali;
 6. Salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale in genere;
 7. Assistenza della fauna selvatica in difficoltà con recupero, cura e rimessa in libertà;
 8. Realizzazione di studi e ricerche connesse alla salvaguardia di beni ambientali;
 9. Manutenzione, gestione, pulizia, custodia di aree verdi, beni monumentali, Oasi di protezione faunistiche, zone d'interesse ambientale, Z.P.S., S.I.C., riserve, parchi, parchi giochi, piazzole aree per la raccolta differenziata, a livello Comunale, Comprensoriale, Provinciale, extra-Provinciale, Regionale e extra Regionale;
 10. Organizzazione di campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di aree naturali e urbane, il rimboschimento ed eventuale recupero di terre incolte;
 11. Espletamento servizi antincendio tramite incaricati qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni a favore di enti pubblici e privati;
 12. Espletamento del servizio antincendio civile e boschivo;
 13. Sicurezza stradale e soccorso rivolte ai cittadini durante cortei religiosi, manifestazioni sportive o culturali, e altre manifestazioni richieste autorizzate dalle Autorità competenti. Nell'espletamento delle attività sarà utilizzato personale opportunamente formato o abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni (per es. ausiliari del traffico, Tecnici antincendio, soccorritori, guardaboschi, etc.);
 14. Organizzazione di manifestazioni sportive ambientali, escursioni, giornate ecologiche e culturali, allestire percorsi guidati, promuovendo attraverso esse la presenza e/o la degustazione di alimenti, bevande, e risorse agricole biologiche locali;
 15. Partecipazione ai bandi per l'assegnazione di volontari, indetti dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (U.N.S.C.);
 16. Ogni altra attività che l'organizzazione ritenga utile promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri enti, associazioni, strutture pubbliche o private, in qualche modo connessa al perseguimento degli scopi di solidarietà ed assistenza socio-sanitaria, ambientale, culturale, educativa e di protezione civile, di cui ai punti precedenti, nel rispetto della normativa Vigente.
- 5.3 Per il raggiungimento dei fini di cui sopra l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sarà ritenuta utile o necessaria.
- 5.4 L'OdV potrà procedere all'assunzione di personale, non volontario della stessa OdV, nel rispetto degli artt. 16 e 17 del D.L.vo n. 117/2017**

Art.6 Ambito di attuazione delle finalità

6.1 L'Associazione "Mari e Monti 2004" opera nella Regione Sicilia ed inoltre in tutto il territorio della Repubblica Italiana ovvero in qualsiasi Stato estero.

Titolo III Gli Associati

Art.7 Ammissione

7.1 Possono essere Associati tutte le persone che:

- a) condividono i principi cristiani;
- b) condividono le finalità dell'Associazione.

7.2 Coloro i quali desiderano far parte dell'Associazione devono presentare domanda di adesione.

7.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

7.4 Gli Associati svolgono attività non retribuita a meno che non siano dipendenti. **La carica di associato è incompatibile con la posizione di lavoratore autonomo o subordinato intrattenuto con l'OdV.**

7.5 Per attività di collaborazione continuative nel tempo ma limitate per un periodo sono previsti gettoni di presenza, **che non potranno essere eleggiti al volontario.** E riconosciuto il rimborso delle spese sostenute. **Le spese sostenute saranno rimborsate dietro presentazione di titoli comprovanti la spesa secondo limiti preventivamente concordati (Art. 17 D.L.vo n. 117/2017)**

7.6 Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto e il regolamento dell'Associazione.

7.7 L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Art.8 Diritti degli Associati

8.1 I Soci hanno il diritto:

- a) di eleggere gli organi dell'Associazione;
- b) partecipare alle assemblee;
- c) votare direttamente o per delega nel numero massimo di **tre (art. 24. c.3 d.L.vo n. 117/2017)**;
- d) svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- e) recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Art.9 Doveri degli Associati

9.1 Gli Associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, a pagare le quote associative annue e gli eventuali contributi straordinari, nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato;

9.2 Gli Associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, rispettando le norme di legge applicabili;

9.3 Il comportamento verso gli altri Associati ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale, rispettando le norme di legge applicabili;

Art. 10 Tipologia di Associati

10.1 Gli Associati possono essere di tre tipi:

- a) Soci effettivi: A titolo meramente specificativo i soci fondatori e gli Associati che avendo presentato la domanda di ammissione e avendo il Consiglio Direttivo deliberato favorevolmente, pagano con regolarità la quota associativa annua e accettano l'obbligo del servizio nelle opere dell'Associazione;
- b) Soci Benemeriti: tutti gli Associati che corrispondono somme almeno pari



al triplo della quota associativa, ovvero contribuiscono allo svolgimento dell'attività dell'Associazione conferendo beni in natura ovvero garantendo alla stessa l'uso, l'usufrutto, il comodato o altro diritto reale di godimento su beni immobili o mobili;

e) Soci Onorari: 1. alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
2. persone che abbiano reso servizi all'Associazione.

10.2 I soci Effettivi, Benemeriti e Onorari hanno diritto di voto e partecipano alle Assemblee.

10.3 Per le attività di servizio, l'Associazione potrà avvalersi previa ammissione del Consiglio Direttivo, dell'opera di volontari (giovani, studenti, servizio civile). Potrà avvalersi anche di simpatizzanti - collaboratori per la realizzazione di eventi.

Art. 11 Perdita della qualifica di Associato

11.1 La qualifica di Socio, appartenente a qualunque tipologia di Socio, può venire meno per:

a) rinuncia, recesso o dimissioni da comunicarsi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno;

b) decadenza e cioè per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) se l'Associato contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e del regolamento ovvero pone in essere comportamenti contrari alla legge applicabile, è escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona, con voto segreto;

d) per il ripetuto ritardato pagamento delle quote associative (per tipologia) annue o degli eventuali contributi straordinari;

e) morte o interdizione

Titolo IV

Gli Organi dell'Associazione

Art. 12 Gli Organi

12.1 Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

12.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto solo se necessario, secondo quanto stabilito dalla legge vigente in Italia.

Art. 13 Assemblea - composizione

13.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi associativi straordinari.

13.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale è eletto a maggioranza dai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Convocazione Assemblea

14.1 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

14.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, anche affissa presso l'Albo collocato nella

sede sociale).

14.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art.15 Validità dell'Assemblea

15.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega (massimo due per socio) da conferirsi ad altro Associato.

15.2 In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero

degli Associati presenti in proprio o per delega (massimo **tre** per socio (art. **24. c.3 d.l.vo n. 117/2017**)).

15.3 Ciascun Associato non può essere portatore di più di **tre** deleghe.

Art.16 Votazioni dell' Assemblea

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne che non sia espressamente disposto diversamente nel presente statuto.

16.2 La deliberazione di modificazione dello statuto e del regolamento avviene con maggioranza pari ai 2/3 degli Associati.

16.3 I voti sono palesi, tranne quelli espressi per l'ammissione o l'esclusione ovvero qualsiasi altro provvedimento riguardante gli Associati, in tal caso il Presidente sceglierà due scrutatori che non siano le persone (o la persona) sulle quali si esprime il voto segreto.

Art.17 Verbalizzazioni dell' Assemblea e competenze

17.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono scritte in un verbale redatto dal segretario dell'Associazione, oppure da un Associato componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

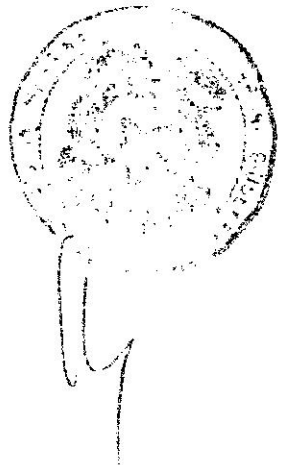
17.2 Il verbale è contenuto nel libro dei verbali, tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

17.3 Ogni Associato ha il diritto di consultare il libro dei verbali, previa comunicazione da effettuare 15 (quindici) giorni prima al Consiglio Direttivo. In tale comunicazione bisogna specificare i verbali di cui si voglia estrarre copia.

17.4 Le copie saranno consegnate nel giorno e all'ora fissati, per la consultazione, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. Resta inteso che non è consentita nessuna consultazione nello stesso giorno in cui si tiene, o durante, l'Assemblea degli Associati.

17.5 L'Assemblea è competente a deliberare, secondo le maggioranze stabilite nel presente statuto, nelle seguenti materie:

- a) modifica dello statuto;
- b) esclusione di Soci Associati;
- c) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca dei componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- e) stipula dell'eventuale assicurazione di cui all'art. presente statuto;
- f) ammontare della quota associativa annua;
- g) possibile accettazione di donazione, legati e lasciti, nonché l'autorizzazione del Presidente alla sottoscrizione dei relativi atti giuridici;
- h) possibile accettazione di diritti reali di godimenti, nonché



l'autorizzazione del Presidente alla sottoscrizione dei relativi atti giuridici,

i) valutazione della possibilità di negoziare e/o sottoscrivere convenzioni, contratti, atti giuridici (sia unilaterali sia plurilaterale) tra l'Associazione ed altri Enti e/o soggetti giuridici. Copia di ogni convenzione, contratto, atto giuridico (sia unilaterale sia plurilaterale) e' custodito, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione;

j) autorizzazione all'acquisto di immobili e mobili, nonché l'autorizzazione del Presidente alla sottoscrizione dei relativi atti giuridici;

k) determinazione dei criteri per il conferimento dei gettoni di presenza, e determinazione dell'ammontare degli stessi;

l) controllo e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

m) cambio di sede dell'Associazione, nell'ambito della stessa regione ovvero dello Stato italiano e di Stati esteri;

n) ogni altra materia riservata alla sua competenza dal presente statuto, ovvero ogni altra materia presupposta, connessa e consequenziale alle materie contemplate nel presente statuto;

o) ogni altra materia che la maggioranza di 2/3 degli Associati ritiene di avocare o riservare all'Assemblea.

Art 18 Il Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre, cinque o più membri sempre e comunque dispari e mai di numero inferiore a tre. Esso dura in carica per tre anni.

18.2 Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con un solo voto consultivo.

18.3 Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati.

18.4 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza di voti.

18.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

18.6 Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, fax, ed affissione all'Albo della sede sociale).

18.7 In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione regolarmente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

18.8 Il Consiglio Direttivo può essere revocato, in qualsiasi momento, dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 degli Associati, nell'ipotesi in cui abbia agito non per i fini della Associazione ma per i fini dei singoli componenti del Consiglio Direttivo ovvero del Segretario. Qualora venga a decadere la figura del Presidente, per qualunque motivo, dovrà essere nominato un nuovo Consiglio Direttivo. Restano per l'ordinaria amministrazione le funzioni del Consigliere più anziano di età.

18.9 Il Consiglio Direttivo inoltre ha i seguenti compiti:

a) eleggere il Presidente; assumere il personale;

b) nominare il segretario;

c) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

d) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e

consuntivo annuali;

e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale annuale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa nei limiti stabiliti;

f) accogliere o rigettare le domande degli Associati;

g) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

h) porre in essere tutti quegli atti giuridici idonei, conseguenti, connessi e collegati alle decisioni dell'Assemblea, al fine di concretizzare le delibere Assembleari e conseguentemente raggiungere finalità del presente statuto;

i) cambio di sede dell'Associazione, nell'ambito della stessa città.

18.10 Nel caso si ricorra alla nomina di un collegio arbitrale per qualsiasi questione, il Consiglio Direttivo ha il compito di nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Art.19 Il Presidente

19.1 Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Dura in carica per tre anni.

19.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

19.3 In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

19.4 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art.20 Il Segretario

20.1 Il segretario, dura in carica per tre anni, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;

b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio/marzo.

e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

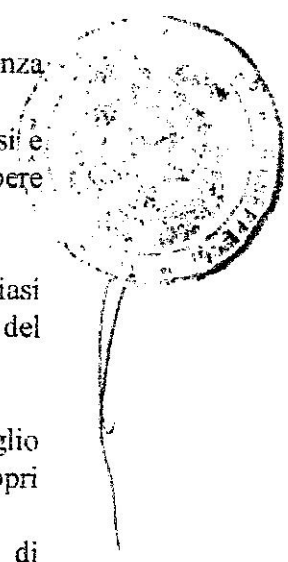
f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

g) è a capo del personale dipendente e coordinatore dei collaboratori occasionali;

20.2 Ove il segretario non sia un componente del Consiglio Direttivo può essere revocato, in qualsiasi momento da parte del Consiglio Direttivo (a maggioranza dei 2/3) nell'ipotesi in cui abbia agito per interessi propri e non per realizzare le finalità dell'Associazione. Se invece fa parte del Consiglio Direttivo, la revoca verrà effettuata dall'Assemblea ai sensi e con le modalità dell'art 18.8 di questo atto.

Art. 21 Collegio dei revisori dei conti

21.1 Qualora sia necessario per ottemperare alle disposizioni di legge,



l'Assemblea nomina il Collegio dei revisori dei conti.

21.2 Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio dura in carica tre anni.

21.3 Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

21.4 Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

21.5 Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli Associati.

21.6 Il Collegio può essere revocato dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 degli Associati, nell'ipotesi in cui non abbia effettivamente effettuato il controllo contabile a cui è preposto.

Titolo V

Il Patrimonio e le risorse economiche

Art. 22 Patrimonio e risorse economiche

22.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'associazione;
2. quote accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) dalla quota associativa annua deliberata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo riferita ad anno solare. La quota associativa deve essere pagata entro il 15 gennaio di ogni anno;
- c) dalle quote dei Soci Beneficenti e da sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) da versamenti volontari degli Associati;
- f) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- g) da contributi di pubbliche amministrazioni, Stato Italiano, enti locali, regioni, province, e altre autonomie locali, istituti di credito e da enti in genere;
- h) proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- i) ogni altro tipo di contributi;

l) Il Patrimonio viene comunque gestito in osservanza dell'art.8 del D.L.vo n. 117/2017

Art. 23 Erogazioni, donazioni e lasciti

23.1 Le erogazioni liberali in denaro sono accettate dal Consiglio Direttivo senza nessuna autorizzazione da parte dell'Assemblea, dando peraltro comunicazione a tutti gli Associati, il Consiglio Direttivo delibererà sulla utilizzazione dello stesso denaro in ragione al programma di lavoro. Le donazioni, se non in denaro, sono accettate dalla Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse per realizzare le finalità statutarie dell'Associazione.

23.2 I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, per realizzare le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 24 Proventi derivanti da attività marginali

24.1 I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali

sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

24.2 L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che devono sempre e comunque essere destinati alle finalità statutarie dell' Associazione.

24.3 I proventi non possono mai essere distribuiti tra gli Associati.

Art. 25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione - O.N.L.U.S., o comunque la cessazione, per qualsiasi causa, possono essere deliberati con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore conformemente all'art. 5, comma 4 della Legge 266/91.

25.2 I beni ricevuti in comodato o su cui insiste un diritto reale diverso dalla proprietà, e quindi di godimento, saranno restituiti ai proprietari.

25.3 I libri sociali, tenuta e conservazione: ai sensi dell'art.15 del D.L.vo n.117/2017, i libri sociali dovranno essere quelli obbligatori, previsti, tenuti nei modi e nei tempi prescritti dalla legge

Titolo VI

Il Bilancio

Art. 26 Bilancio consuntivo e preventivo

26.1 Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre;

26.2 Il bilancio consuntivo e' elaborato dal Consiglio Direttivo.

Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

26.3 Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo e' elaborato dal Consiglio Direttivo.

Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

26.4 Il bilancio annuale verrà redatto nel rispetto dell'art.13 del D.L.vo 117/2017

Art. 27 Approvazione del Bilancio

27.1 Il bilancio, sia consuntivo sia preventivo, e' approvato dall'Assemblea, previo controllo della regolarità contabile delle spese e delle entrate.

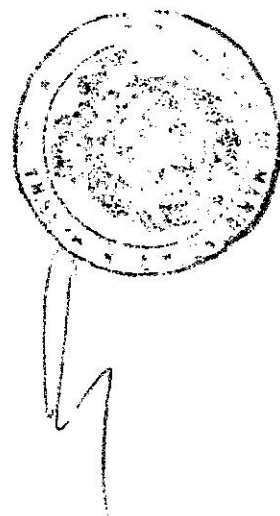
27.2 Il bilancio consuntivo e' approvato dalla Assemblea, con voto palese, e con la maggioranza dei presenti entro il mese di febbraio.

27.3 Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede della Associazione entro 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Associato.

27.4 Il bilancio preventivo e' approvato dalla Assemblea nella stessa seduta, con voto palese, e con la maggioranza dei presenti. Il bilancio deve essere presentato entro il 31 dicembre di ogni anno.

27.5 Il bilancio preventivo e' depositato presso la sede della Associazione entro 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni Associato.

27.6 Eventuali rilievi critici, da parte degli Associati, relativi a spese o a entrate, sia del bilancio preventivo sia del bilancio consuntivo, costituiscono oggetto di valutazione da parte dell'assemblea prima del controllo e dell'approvazione del bilancio. I rilievi critici se espressi per iscritto saranno parte integrante del verbale di Assemblea dove risulterà la



valutazione degli stessi dell'Assemblea, se espressi oralmente in Assemblea saranno verbalizzati assieme alla valutazione dell'Assemblea.

L'associazione intende fruire di tutte le agevolazioni ed i benefici fiscali, nessuno escluso, che ad essa possono competere in base alle leggi vigenti ed a quelle future. E' fatto divieto all'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VII

Responsabilità ed Assicurazione

Art. 28 Responsabilità ed assicurazione degli Associati

28.1 Gli Associati sono assicurati per malattie infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. L'Assicurazione viene stipulata dall'Associazione secondo quanto disposto dall'art.18 del D.L.vo n.117/2017.

Art. 29 Assicurazione dell'Associazione

29.1 L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo VIII

Rapporti con altri Enti e Soggetti

Art. 30 Rapporti con enti e/o soggetti privati e pubblici

30.1 L'Associazione coopera con altri enti e/o soggetti privati o pubblici per il raggiungimento e/o lo svolgimento delle finalità di cui al presente statuto.

30.2 Le caratteristiche delle divise sociali, con lo stemma dell'Associazione, saranno specificate sul regolamento interno e rispetteranno le relative leggi vigenti.

Titolo IX

Norme Generali

Art. 31 Norme generali

31.1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto e del Regolamento, si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni in materia.

FIRMATO:FILOCAMO GIOVANNA

GIUSEPPE BRUNI notaio in Messina

E' copia conforme ll'originale

